



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ETS APS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

Ai Sigg.ri Presidenti e Commissari Straordinari
Sezioni Provinciali ENS

Ai Sigg.ri Presidenti e Commissari Straordinari
Consigli Regionali ENS

Ai Sigg.ri Membri
Consiglio Direttivo ENS

Loro Sedi

Oggetto: NUOVO SCHEMA DI CONTRATTO INPS PER I MEDICI RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA

Gent.mi Presidenti e Commissari Straordinari,

come noto, i Sig.ri Medici che svolgono l'attività di rappresentanti delle Sezioni Provinciali ENS in seno alle Commissioni Mediche INPS, sono scelti dalle Sedi Provinciali e retribuiti direttamente dall'INPS (*si vedano al riguardo: la Circolare ENS prot. 1579 del 18 .04.2025, la Circolare ENS prot. 4897 del 2 dicembre 2020 e la Circolare ENS prot. 4564 del 2 agosto 2019*).

A tal proposito si informa che **il Consiglio di Amministrazione INPS, in data 14 maggio 2025, ha approvato il nuovo schema di contratto tra INPS e medici rappresentanti delle Associazioni di categoria** aggiornato con particolare riguardo ai profili economici, al regime delle incompatibilità e all'impegno orario settimanale (vedi schema di contratto allegato).

Il nuovo schema di contratto prevede un impegno orario da parte del medico di categoria da 5 a 35 ore settimanali secondo le esigenze che verranno individuate da parte della Direzione Regionale (Direzione di Coordinamento Metropolitano) INPS di riferimento, tenuto conto del numero di domande di competenza di ciascuna Associazione e sulla base della disponibilità manifestata dal singolo medico.

Il contratto con il quale saranno affidati gli incarichi ai medici di categoria decorrerà dal 1° luglio 2025 ed avrà durata annuale con possibilità di rinnovo per i successivi 2 anni.

Per l'espletamento dell'attività libero professionale, al medico rappresentante di categoria, è previsto il pagamento di **un compenso orario pari a euro 35,00, al netto dell'IVA**, calcolato sulla base delle ore effettivamente prestate.

Al fine di velocizzare la contrattualizzazione dei medici rappresentanti di categoria, l'INPS ha delegato alle proprie Direzioni regionali/di Coordinamento metropolitano la designazione dei medici individuati dalle Associazioni; pertanto a breve i Consigli Regionali ENS saranno chiamati sempre più a coordinare e supportare le proprie Sezioni Provinciali anche nell'adempimento alle richieste delle Direzioni Regionali INPS.

SI RICORDA ALLE SEZIONI PROVINCIALI CHE NON HANNO ANCORA IL MEDICO RAPPRESENTANTE DI CATEGORIA, LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DI CONTRATTUALIZZAZIONE DEL MEDICO : DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE CON ALLEGATO IL CURRICULUM VITAE AGGIORNATO E RECAPITI DEL MEDICO UTILI PER I SUCCESSIVI CONTATTI.



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ETS APS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano i più Cordiali Saluti

Ufficio Affari Generali

Dott.ssa Catia Mazzei

All.1- Schema di contratto INPS/Medici rappresentanti ENS

SCHEMA DI CONTRATTO TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MEDICO RAPPRESENTANTE DI CATEGORIA (ANMIC, UICI, ENS, ANFFAS) PER L'ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI OPERA PROFESSIONALE PRESSO LE UNITÀ DI VALUTAZIONE DI BASE/COMMISSIONI MEDICHE INPS

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in

TRA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, C.F. 80078750587, in prosieguo denominato "INPS", nella persona del Direttore regionale / Direttore di Coordinamento metropolitano _____ nato a _____ il _____ e domiciliato in _____ via _____

E

Il/La Dott./Dott.ssa _____ nato/a a _____ il _____ medico chirurgo, codice fiscale _____

Rappresentante:

- ☐ dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili;
- ☐ dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi
- ☐ dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti
- ☐ dell'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale,

in prosieguo denominato "medico rappresentante di categoria"

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Oggetto del Contratto

Il presente contratto disciplina l'affidamento da parte dell'INPS, al dott./dott.ssa _____, dell'incarico di prestare la propria opera professionale per l'espletamento degli adempimenti di competenza dell'Unità di Valutazione di Base INPS/Commissione Medica INPS cui all'art. 2 del presente contratto.

L'incarico è conferito per un impegno orario di _____ ore settimanali [indicare da un minimo di 5 ore a un massimo di 35].

Art. 2

Definizione delle competenze

Il medico rappresentante di categoria si obbliga a prestare la propria opera professionale presso l'Unità di Valutazione di Base INPS/Commissione Medica INPS della UOC/UOS territoriale INPS di _____, nel rispetto delle attività pianificate dal Coordinamento generale medico legale INPS.

L'attività svolta dal medico rappresentante di categoria, in attuazione del presente contratto, costituisce prestazione d'opera professionale di natura autonoma e in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di lavoro svolto alle dipendenze dell'Inps.

Art. 3

Inconferibilità e incompatibilità

Configurano cause di inconferibilità e incompatibilità le seguenti fattispecie:

- svolgimento dell'attività di medico di medicina generale o di medico pediatra convenzionato con il SSN presso la provincia ove è conferito l'incarico. In caso di territorio ove siano presenti nella medesima provincia due o più Unità Operative medico legali ovvero strutture operative decentrate medico legali, l'incompatibilità è limitata alle Unità Operative medico legali/ strutture operative decentrate medico legali che hanno competenza relativamente al territorio di riferimento della ASL di appartenenza del medico;
- svolgimento di analoga attività presso Commissioni mediche in ambito assistenziale, indipendentemente dall'ambito territoriale;
- svolgimento di attività di CTU e/o CTP in materia di invalidità civile e, in generale, in ambito previdenziale e assistenziale di competenza dell'INPS, ovvero consulenze tecniche nei procedimenti giudiziari nei quali l'INPS figura quale legittimato passivo;
- essere imputato nei procedimenti penali nei quali l'INPS figura quale parte offesa;
- abbia in corso collaborazioni con studi legali in materia previdenziale e assistenziale o in qualsiasi altra materia che configurino un conflitto di interessi, anche potenziale, con l'INPS;
- svolgimento dell'attività di medico fiscale;
- espletamento dei compiti politico-amministrativi presso organi o enti territoriali e/o nazionali, cariche pubbliche elettive, incarichi governativi, mandato parlamentare;
- sia stato destinatario di condanne penali, con provvedimento passato in giudicato, per i reati per i quali è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;

- sia titolare o abbia partecipazioni delle quote di imprese, qualora le stesse possano configurare conflitto di interesse, anche potenziale, con l'INPS, ovvero sia, nell'ambito di svolgimento di attività sanitaria, proprietario, socio o azionista di maggioranza, gestore amministratore, direttore, responsabile di strutture, aziende, qualora ciò sia incompatibile con l'oggetto dell'incarico;
- abbia rapporti di collaborazione, a qualsiasi titolo, con CAF e Patronati;
- abbia avuto pregressi rapporti con l'Istituto conclusi con note negative in relazione a comportamenti professionali inappropriati, che ne hanno impedito il rinnovo contrattuale;
- sia sottoposto a procedimenti disciplinari presso l'Ordine professionale di appartenenza;
- incorra in una delle condizioni di inconferibilità dell'incarico previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39;
- si trovi in qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge, regolamenti o contratti di lavoro.

Art. 4

Emolumenti

Per l'espletamento della suddetta attività libero professionale, al medico rappresentante dell'Associazione di categoria è corrisposto un compenso orario di € 35,00 (trentacinque/00), al netto dell'IVA, calcolato sulla base delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dell'incarico affidato.

Limitatamente alle sole visite domiciliari volte ad accertare gli stati invalidanti nei casi di comprovata condizione di intrasportabilità, accertata dai medici dell'Istituto, è previsto un rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel per i chilometri percorsi nel tragitto fra l'UOC/UOS di assegnazione di cui al precedente art. 2 e le sedi di visita, accorpate per zone viciniori. Nel caso in cui l'accertamento medico-legale richieda la presenza di più professionisti, il rimborso spetterà ad uno solo di essi.

Il pagamento degli emolumenti avverrà, mediante accreditamento sul conto corrente bancario intestato al medico, con cadenza mensile, al netto delle ritenute di legge e sulla base del regime fiscale adottato dal medico contraente, dietro presentazione di regolare fattura, accompagnata da un documento sintetico inerente all'impegno sostenuto nel mese e controfirmato dal Responsabile medico legale di riferimento.

Art. 5

Durata del contratto

Il presente contratto decorre dal _____ al 30 giugno 2026.

Il medesimo contratto potrà essere rinnovato nei due anni successivi, previa conferma della designazione da parte dell'Associazione di categoria di appartenenza e salvo parere

contrario del Coordinamento Medico Legale regionale competente, sentito il Coordinamento Generale Medico Legale.

Art. 6

Cause di risoluzione

Il presente contratto è risolto nei seguenti casi:

- mancata osservanza degli obiettivi definiti dal Coordinamento generale medico-legale in sede di pianificazione delle attività ovvero di norme vigenti nonché di circolari, istruzioni operative, direttive, determinazioni, messaggi e linee guida emanate dall'INPS;
- accertamento successivo o sopravvenienza di una delle cause di inconferibilità/incompatibilità di cui all'art. 3 del presente contratto, ovvero di conflitto di interessi o di danno nei confronti dell'INPS;
- mancata presentazione, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, della documentazione necessaria ad ottemperare agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt.15 del D.lgs. n.33/2013 e 53, comma 14 del D.lgs. n. 165/2001.

Il medico rappresentante di categoria è tenuto a comunicare, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, l'eventuale recesso dal contratto al Direttore regionale/ Direttore di coordinamento metropolitano e al Responsabile medico-legale di riferimento, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Nei casi di risoluzione anticipata del rapporto, al medico non spetterà alcuna indennità o compenso a qualsiasi titolo, ancorché risarcitorio, fatti salvi gli emolumenti dovuti per le prestazioni già rese.

Il presente contratto potrà essere oggetto di risoluzione anticipata, rispetto alla scadenza prevista, nel caso di cessazione della convenzione regionale e per effetto della rimodulazione dei fabbisogni regionali/di coordinamento metropolitano.

Art. 7

Dichiarazione di responsabilità

Il medico rappresentante di categoria, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere iscritto all'albo _____ della provincia di al n.;
- di accettare tutti gli obblighi e le condizioni di cui al presente contratto;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità/incompatibilità di cui all'art. 3 del presente contratto;

- di prendere atto della facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013. A tal fine il medico dichiara di aver ricevuto copia del predetto Decreto;
- di impegnarsi all'osservanza delle norme del vigente "*Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale*" e del vigente "*Codice di condotta*", adottati dall'Istituto. A tal fine il medico dichiara di aver ricevuto copia dei predetti Codici.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il medico di categoria dichiara, altresì, di prendere atto che la violazione derivante dagli obblighi previsti dai regolamenti predetti è causa di risoluzione del contratto e decadenza del rapporto con l'Istituto.

Art. 8

Obblighi in materia di protezione dei dati personali

Il medico rappresentante di categoria si obbliga, nell'espletamento dell'incarico, alla corretta e scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante la disciplina sul trattamento dei dati personali, al *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016* ed ai successivi provvedimenti attuativi dello stesso, impegnandosi inoltre a non divulgare, comunicare o cedere a terzi estranei le informazioni di cui dovesse venire in possesso.

L'INPS, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a nominare il dott./la dott.ssa _____, persona autorizzata ai sensi dell'art. 4 n. 10 GDPR (*General Data Protection Regulation*) e a fornire al riguardo dettagliate istruzioni in merito alle operazioni dallo stesso eseguibili.

Art. 9

Norma finale

Il presente contratto potrà essere oggetto di eventuali modifiche in caso di sopravvenienze normative, di rango legislativo o regolamentari, difformi.

Il Direttore Regionale/Il Direttore di
Coordinamento Metropolitano

Il medico rappresentante di categoria
